



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## Ufficio del Segretario Generale

**Determinazione n. 84 del 19/03/2019**

**Oggetto:** ELEZIONI REGIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D'Amico Marisa

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 19/03/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Angelone Angelo

## IL SEGRETARIO GENERALE

**Premesso** che con Decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 72 del 21.09.2018, sono stati convocati, per il giorno di domenica 10 febbraio 2019, i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale dell'Abruzzo;

**Che** la Regione Abruzzo, con Circolare n. 5/2018, prot. n. RA/350053, ha impartito indicazioni e direttive ai fini dell'ottimale organizzazione del procedimento elettorale;

**Vista** la propria Determinazione dirigenziale n. 541 del 25/12/2018 avente ad oggetto: "Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale d'Abruzzo del 10 febbraio 2019 – Costituzione dell'Ufficio elettorale – Adempimenti consequenziali", con cui si è provveduto alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzato, tra l'altro, il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigenti disposizioni;

**Atteso che** in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/03/2018, ai fini dell'ottimale organizzazione del procedimento elettorale, si è provveduto ai sensi degli articoli 34 e 35, comma 3, del D.P.R. n. 223/1967, alla revisione delle sezioni elettorali e che in occasione delle Elezioni Regionali del 10.02.2019 il territorio comunale è risultato suddiviso in n. 7 Sezioni ordinarie, anziché 6,

**Richiamato** l'art. 15 del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19.3.1993, n. 68, così come modificato dalla legge n. 147/2013, che testualmente recita:

art. 15 – **Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali:**

*A. in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad una massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.*

*C. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso;*

**Richiamata altresì** la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA/348384/18 dell'11.12.2018 di ripartizione somme per spese anticipate dai Comuni in occasione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 10 febbraio 2019;

**Viste** la tabella riassuntiva delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale dipendente impegnato nell' Ufficio Elettorale, secondo le risultanze dell'orologio marcatempo;

**Visto** l'allegato prospetto riassuntivo (Allegato "A"), dal quale risultano le ore di lavoro straordinario prestate e documentate;

**CONSTATATO** che le prestazioni sono contenute entro i limiti di cui all'articolo 15 della Legge 18/3/1993, n. 68, e s.m.i.;

**PRECISATO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è a totale carico della Regione Abruzzo;

**VISTE:**

- le disposizioni del vigente T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali;
- l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001,
- il CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018;

**DETERMINA**

Con richiamo alle premesse,

1. **Di liquidare** i compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente, per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento delle Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019, secondo il prospetto riassuntivo allegato alla presente sub "A";
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva quantificata in € 8.013,37 di cui:
  - € 6.059,70 per compensi lordi dovuti a titolo di remunerazione per lavoro straordinario, secondo le tariffe contrattuali vigenti;
  - € 1.953,67 per oneri riflessi a carico ente (ex CPDEL, INAIL ed IRAP);
3. **Di disporre** l'invio della presente determinazione, corredata dei mandati di pagamento originali e quietanzati, alla Regione Abruzzo e alla Prefettura – UTG dell'Aquila, per il rimborso dell'anticipazione effettuata, al lordo delle ritenute di legge;
4. **Di trasmettere** la presente al Servizio finanziario, per quanto di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 22/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marisa D'AMICO

---